



Comune di CASALBORE

(Avellino)

piazza Municipio, 1 – 83034 Casalboro (Av)

pec: protocollo.casalboro@asmepec.it
www.comune.casalboro.av.it

c.f. 00230080640
p. IVA 00230080640

APPALTO DI LAVORI	
procedura: aperta, art.71 D.lgs. 36/2023 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.108 D.Lgs. 36/2023	
Efficientamento energetico per trasformazione in nZEB dell'Edificio Scolastico in viale delle Rimembranze (GSE codice CT00926427)	
CUP C64D25000590001	CIG B6D0695C1D
DISCIPLINARE DI GARA (norme integrative del Bando di gara)	

PREMESSE	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	3
1.3. IDENTIFICAZIONE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1. DOCUMENTI DI GARA	4
2.2. CHIARIMENTI	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3.1. DURATA	5
3.2. REVISIONE PREZZI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	6
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	7
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	8
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	9
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
7. AVVALIMENTO	11
8. SUBAPPALTO	12
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO	14

12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE ED EVENTUALE PROCURA.....	16
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	18
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	18
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	18
15.5.	MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16.	OFFERTA TECNICA	20
17.	OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE	22
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	24
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	24
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	25
18.4.	CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO	26
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	26
21.	FASE DI AMMISSIONE	27
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	27
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	30
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	30
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

PREMESSE

La presente procedura è eseguita dal **Comune di CASALBORE (AV)**.

La decisione a contrarre di cui all'art. 17 del D.Lgs.36/2023 è stata assunta con la Determinazione indicata al **punto VI.3) del bando di gara**.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo **<https://casalbore.tuttogare.it>**.

La procedura prescelta ed il criterio di aggiudicazioni sono indicati ai **punti IV.1.1) e IV.2.1) del bando di gara**.

La durata del procedimento è prevista pari a **2 mesi** dalla pubblicazione **del bando di gara**.

Il luogo di esecuzione dei lavori è indicato al punto **II.1.2) del bando di gara**.

Il CIG ed il CUP relativi alla presente procedura sono **indicati in epigrafe**.

Il Responsabile Unico del Progetto designato è indicato alla **SEZIONE I del bando di gara**.

Il RUP è Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle **NORME TECNICHE DI UTILIZZO** accessibili dalla stessa Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle **NORME TECNICHE DI UTILIZZO** accessibili dalla stessa Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle **NORME TECNICHE DI UTILIZZO**, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici la Piattaforma può consentire anche altre forme di identificazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nella stessa Piattaforma

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) progetto a base di gara e capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;

I Criteri Ambientali Minimi applicati all'appalto sono indicati nel progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro il termine indicato nel bando di gara, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l'apposita sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni ad esso connesse non possono essere suddivise in più contratti senza incidere negativamente sulla efficienza dell'esecuzione e sui tempi di conseguimento degli obiettivi della Stazione Appaltante.

L'oggetto dell'appalto ed i CPV sono indicati nella **SEZIONE II del bando di gara**.

L'importo a base di gara è indicato nella tabella riportata al **punto II.2.1) del bando di gara** ed espone le componenti soggette a ribasso e le componenti non soggette a ribasso.

In detta tabella sono indicati i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ed i CCNL applicati per il calcolo di tali costi.

L'offerta sarà considerata anomala se basata anche sul ribasso dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

La fonte di finanziamento dell'appalto è indicata al **punto III.1.2) del bando di gara**.

3.1. DURATA

I termini di esecuzione sono indicati al **punto II.3) del bando di gara**.

3.2. REVISIONE PREZZI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Revisione dei prezzi.

È applicata la revisione dei prezzi secondo le previsioni dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 nelle modalità previste dall'allegato II.2-bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizzerà le risorse indicate all'art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023, salvo diversa prescrizione derivante dalla fonte di finanziamento.

Premio di accelerazione {comma 2 art. 126 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024}.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nell'importo pari ad 1/4 della penalità per ogni giorno di ritardo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisi, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In ordine ad eventuali clausole particolari attinenti all'applicazione del richiamato art.120 si rimanda al Capitolato speciale di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, come indicati dall'art.65 del Codice, comma 2, lettere a), b), c) e d) possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è previsto che i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, debbano assumere particolare forma giuridica.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni indicate in sede di gara, salvo le modifiche esplicitamente ammesse dal D.Lgs.36/2023.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità eventualmente sottoscritto dalla Stazione Appaltante e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In applicazione dell'art.57 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che non si impegnino:

- a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non si impegnino:

- ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **10 per cento** (con determinazione del numero di unità con arrotondamento per difetto), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

La quota sopraindicata è determinata tenendo conto delle specifiche attitudini fisiche ed esperienziali richieste per il personale impegnato in cantieri mobili.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non abbiano assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti di ordine speciale indicati nel bando di gara e nel disciplinare di gara prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni contenute in altri documenti di gara.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti perché assorbiti dai requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Considerato:

- che è opinione prevalente, anche se non univoca, che il Codice D.Lgs. 36/2023 e l'allegato II.12, non riportando esplicitamente la tradizionale distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e categorie a qualificazione non obbligatoria, ha inteso stabilire che tutte le categorie di lavori siano a qualificazione obbligatoria;
- che il Codice D.Lgs. 36/2023 e l'allegato II.12, in relazione alla categorie scorporabili presenti nel progetto da indicare nella disciplina di gara, non forniscono esplicite indicazioni sui valori minimi di importo e di incidenza percentuale;
- che il Codice D.Lgs. 36/2023 e l'allegato II.12, benché facciano riferimento a categorie attinenti a "strutture, impianti e opere speciali" (nella prassi tradizionalmente definite SIOS) non ne forniscono una esplicita corrispondenza con quelle indicate nella tabella A riportata nell'allegato II.12;
- che nella Relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del Codice e dei relativi allegati poi approvato ed entrato in vigore, in relazione all'art.119, all'ultimo capoverso, si sostiene che: "La questione dell'ammissibilità del subappalto per l'esecuzione dei lavori riguardanti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria - attualmente desumibile dalla perdurante vigenza dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 - attiene alla qualificazione degli operatori economici, di cui, in particolare, all'art. 100.";
- che il Codice D.Lgs. 36/2023 esplicitamente prevede all'art.104, comma 11, che "11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento."

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante, nelle more dell'emanazione di bando tipo attinente ai contratti di lavori, ritenuto di dover precisare le condizioni fissate dal disciplinare di gara in merito ai requisiti di capacità tecnica occorrenti per la partecipazione alla procedura e i conseguenti requisiti in fase di esecuzione, in maniera che la disciplina di gara determini uniforme applicazione e riduca le possibilità di contenzioso in fase di affidamento ed in fase di esecuzione, precisa:

- a) sono ritenute a "qualificazione obbligatoria" tutte le categorie indicate nella tabella A riportata nell'allegato II.12;
- b) nella disciplina di gara sono indicate le categorie scorporabili di importo pari o superiore ad € 150.000,00 o avente una incidenza percentuale pari o superiore al 10% sull'importo complessivo a base di gara;
- c) sono considerate "strutture, impianti e opere speciali" (SIOS) le categorie OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30;
- d) Il concorrente in forma singola o in forma di associazione, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- e) per le opere relative alle categorie scorporabili, essendo tutte le categorie a qualificazione obbligatoria, il concorrente che, in forma singola o in raggruppamento, non possieda la relativa qualificazione, in sede di gara, deve obbligatoriamente ricorrere al subappalto (c.d. subappalto necessario o qualificatorio);
- f) il subappalto necessario o qualificatorio non è ammesso per le categorie SIOS ed in tal caso la relativa qualificazione deve essere posseduta dal concorrente in forma singola o da operatore raggruppato;
- g) non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le categorie SIOS indicate negli atti della disciplina di gara.

La categoria prevalente e le eventuali categorie scorparabili, con indicazione dei relativi importi e classifiche, sono indicate al **punto II.2.1) e III.2.3) del bando di gara.**

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 3 e 4.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella disciplina di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesti perché assorbiti dai requisiti di capacità tecnica e professionale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Vedi art. 6.3.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico professionale, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, si conformano alla disciplina dell'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine generale o di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Tenuto conto della specificità dell'appalto e del livello di complessità delle prestazioni richieste, tenuto conto delle diffuse specificità dei modelli organizzativi degli operatori economici che per ragione geografica possono essere potenzialmente interessati all'aggiudicazione, nell'intento di bilanciare con equilibrio la tutela della massima libertà organizzativa nell'attività economica con le esigenze di efficace controllo delle attività dei cantieri e più in generale dei luoghi di lavoro, nonché con le esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché con l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali la disciplina del subappalto è definita come nel comma seguente.

Le lavorazioni affidate in subappalto non possono, complessivamente, superare il 40% dell'importo complessivo del contratto. Non è consentito il subappalto delle lavorazioni ascrivibili alle categorie c.d. SIOS (strutture, impianti ed opere speciali).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In applicazione dell'art.57 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che non si impegnino:

- a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non si impegnino:

- ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari **almeno al 10 per cento** (con determinazione del

numero di unità con arrotondamento per difetto), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La quota sopraindicata è determinata tenendo conto delle specifiche attitudini fisiche ed esperienziali richieste per il personale impegnato in cantieri mobili.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non abbiano assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all' **1% dell'importo a base di gara** (art.53, c.1, D.Lgs.36/2023). La garanzia provvisoria è richiesta al fine di garantire offerte responsabilmente sostenibili.

L'importo della garanzia provvisoria, e dell'eventuale rinnovo, non è ridotto secondo le disposizioni contenute nell'art.106, c.8, D. Lgs. 36/2023 e nell'art.117, c.3, D.Lgs.36/2023 (MIT, parere 21 giugno 2024, n. 2470).

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e manufatti interessati dai lavori in appalto è obbligatorio. Si ritiene, infatti, che, al fine della formulazione di una offerta consapevole, e correttamente valutata, la conoscenza approfondita dello stato dei luoghi sia indispensabile. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato, presentandosi presso gli Uffici dell'Ente indicato nel bando di gara, nei giorni (purché non festivi) ed ore seguenti:

giorni	dalle ore	alle ore
lunedì	9:30	12:30
mercoledì	9:30	12:30
venerdì	9:30	12:30

Affinché il sopralluogo non divenga una pura formalità, venendo meno al suo scopo di garantire una offerta consapevole e correttamente valutata, il sopralluogo non sarà ammesso **nei tre giorni precedenti** il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, GEIE, aggregazione di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico o delegato di uno degli operatori economici raggruppati o da raggrupparsi, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto indicato al punto **VI.3), lett. j), del bando di gara**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato al **punto IV.3.4) del bando di gara** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Le dimensioni e le tipologie dei file accettati dalla Piattaforma sono precisate nelle norme tecniche di utilizzo accessibili liberamente sulla stessa Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle norme tecniche di utilizzo della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per il tempo indicato al **punto IV.3.7) del bando di gara**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (se richiesta) e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (se richiesta) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti **dell'offerta economica** e della **offerta tecnica** e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) eventuale garanzia provvisoria (se richiesta);
- 5) attestazione di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

in applicazione dell'art.57 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE ED EVENTUALE PROCURA

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione o diramazione della disciplina di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione o diramazione della disciplina di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione o diramazione della disciplina di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;**
- **di avere i requisiti ed assumere gli impegni indicati all'articolo 9;**
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità eventualmente sottoscritto dalla Stazione Appaltante;
- -----;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio ed i dati fiscali, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- **le dichiarazioni relative al subappalto facoltativo o necessario;**
- **i requisiti di idoneità professionali;**
- **i requisiti di capacità economica e finanziaria posseduti (se richiesti) con riferimento all'art. 6.2 ;**
- **i requisiti di capacità tecnica e professionale con riferimento all'art. 6.3 ;**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, dalla mandataria/capofila, per quanto di competenza e dalle mandanti per quanto di competenza;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda-dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo, per quanto di competenza, e dalla/e consorziata/e per cui il consorzio concorre, per quanto di competenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria produce domanda di partecipazione in qualità di ausiliaria, dichiarazione integrativa del DGUE e compila il proprio DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Domanda di partecipazione in qualità di ausiliaria e dichiarazione integrativa del DGUE;
- 2) DGUE dell'ausiliaria;
- 3) _____ ;
- 4) la dichiarazione di avvalimento;
- 5) il contratto di avvalimento;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante, al fine della corretta presentazione delle domande, dichiarazioni e documentazione, previste dai paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del presente disciplinare, ha predisposto e mette a disposizione dei concorrenti attraverso la piattaforma telematica il **modello di DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA**, che esaurisce tutti gli obblighi dichiarativi da parte di ciascun operatore economico a qualunque titolo interessato alla procedura quale:

- **concorrente in forma singola**
- **mandatario o mandante di RT o consorzio ordinario**
- **consorziato per il quale concorre un consorzio** di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art.65 D.Lgs. 36/2023
- **ausiliario di concorrente.**

Detto **modello di DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA** è suddiviso in sezioni. Per ciascuna sezione sono precisati gli operatori che sono tenuti alla compilazione, a ragione del titolo per cui hanno interesse alla procedura (*concorrente in forma singola, concorrente in RT o consorzio ordinario mandatario o mandante, consorziato per il quale concorre un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art.65 D.Lgs. 36/2023, ausiliario di concorrente*), ovvero a ragione della forma giuridica (*ditta individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art.65 D.Lgs. 36/2023, etc.*). In ciascuna sezione sono indicati i documenti che l'operatore interessato deve allegare.

Il suddetto **modello di DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA** è predisposto per coprire ogni esigenza dichiarativa e di allegazione documentale nel caso (più comune) in cui non si verificano le seguenti condizioni: **a)** tra gli operatori partecipanti, ad ogni titolo, alla gara, sono presenti GEIE e/o Reti di imprese; **b)** nei raggruppamenti temporanei siano presenti sub-raggruppamenti temporanei (raggruppamenti temporanei nidificati). Nel caso, invece, dette condizioni si verificano, i concorrenti

provvederanno agli oneri dichiarativi e di alligazione documentale secondo le formalità dettagliatamente previste ai paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del presente disciplinare, secondo gli schemi che riterranno più opportuni, preferibilmente sulla falsariga del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, che prontamente darà risposta ad eventuali richieste di chiarimenti.

Quando non si verificano le condizioni a) e b) appena indicate, la compilazione del modello di DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA predisposto dalla Stazione Appaltante e l'ALLEGAZIONE dei documenti in essi richiamati esaurisce ogni obbligo del concorrente in relazione alle previsioni dei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 del presente disciplinare. Al fine di semplificare le operazioni di ammissione, è assolutamente sconsigliabile la produzione ed esibizione di domande e dichiarazioni compilate secondo modelli e schemi differenti. E' altresì assolutamente sconsigliabile l'esibizione di documentazione e dichiarazioni ulteriori e ridondanti rispetto ai modelli messi a disposizione della Stazione Appaltante. Nel caso di dubbi sulla compilazione dei modelli, anche in rapporto a condizioni particolari degli operatori concorrenti, potranno essere rivolte richieste di chiarimento che troveranno rapida risposta.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in proposte di modalità realizzative, lavorazioni, installazioni e forniture, **sostitutive/migliorative** oppure **aggiuntive** rispetto al progetto a base di gara, anche in variante rispetto a quest'ultimo.

Sono considerate proposte **sostitutive/migliorative** quelle che prevedono di sostituire lavorazioni o parti d'opera del progetto base con lavorazioni o parti d'opera ritenute migliorative rispetto alle prestazioni richieste. Sono considerate proposte **aggiuntive** quelle che prevedono l'aggiunta di lavorazioni o parti d'opera non comprese nel progetto base.

Le proposte potranno essere relative: a modalità esecutive migliorative rispetto al progetto; alla utilizzazione di materiali diversi e di maggior pregio; alla utilizzazione di semilavorati di migliori caratteristiche e prestazioni; alla utilizzazione di tecnologie ed accorgimenti tecnici che possano portare a miglioramenti nelle prestazioni dell'opera finita; a lavorazioni o installazioni o parti d'opera, in armonia con la destinazione dell'opera, in grado di migliorarne le prestazioni; a varianti morfologiche e dimensionali delle opere che ne possano migliorare le caratteristiche in relazione ai predisposti criteri di valutazione.

I criteri di valutazione saranno quelli indicati nel bando di gara.

L'offerta tecnica sarà articolata in **"Capitoli di Offerta"**, numerati progressivamente, **ciascuno** riguardante una proposta che riguardi **una parte d'opera o una categoria di lavorazioni** ovvero un **complesso organico di interventi** migliorativi od aggiuntivi in grado di incidere complessivamente su una o più prestazioni dell'opera.

La **DOCUMENTAZIONE** illustrante la proposta dovrà essere predisposta mediante i seguenti elaborati:

OFFTEC.1) RELAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Detta relazione dovrà essere organizzata in un unico fascicolo in formato A4 o A3.

Per ciascun **"Capitolo di Offerta"** dovrà indicare:

- se esso prevede lavorazioni o forniture **sostitutive-migliorative** rispetto a lavorazioni o forniture già previste in progetto **ovvero** se prevede lavorazioni o forniture **aggiuntive** rispetto a quanto previsto nel progetto (le definizioni sono alternative: un capitolo di offerta è sostitutivo-migliorativo oppure aggiuntivo);
- il criterio o i criteri, con riferimento a quelli indicati nel **bando di gara**, rispetto ai quali il concorrente richiede che il **"Capitolo di Offerta"** sia valutato;
- un titolo che permetta la rapida individuazione del contenuto del **"Capitolo di offerta"**;
- illustrazione sintetica del capitolo di offerta;
- i vantaggi della proposta con riferimento al criterio o ai criteri di valutazione per il quale il concorrente richiede che il **"Capitolo di Offerta"** sia valutato, eventualmente con il supporto di relazioni specialistiche (che sono da allegarsi a parte nell'elaborato OFFTEC.5) contenenti raffronti tecnici tra le soluzioni, che pongano in evidenza il miglioramento prestazionale introdotto dalla proposta, e/o con il supporto di documentazione tecnica (che è da allegarsi a parte nell'elaborato OFFTEC.5) rilasciata dai produttori dei materiali e dalle apparecchiature previste dalla proposta stessa.
- nel caso di capitolo di offerta **sostitutiva-migliorativa**, il riferimento al numero d'ordine del computo metrico del progetto base contenente le lavorazioni o forniture sostituite con le relative descrizioni e quantità;
- in ogni caso (sia capitoli di offerta **sostitutiva-migliorativa**, sia capitoli di **offerta aggiuntiva**) il riferimento al numero d'ordine del computo metrico di offerta tecnica contenente le lavorazioni o forniture sostitutive o aggiuntive con le relative descrizioni e quantità;
- il riferimento ai grafici o ad altra documentazione dell'offerta tecnica concernenti il capitolo di offerta.

Detta relazione deve essere redatta utilizzando per ciascun capitolo di offerta lo schema allegato **"MOD_OFF_TECN_CAP_OFF"** con riepilogo finale secondo lo schema allegato **"MOD_OFF_TECN_RIEP"**

OFFTEC.2.1) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (senza indicazione di prezzi e importi) DI OFFERTA TECNICA

In esso saranno riportate, **con misurazioni parziali dettagliate, tutte le lavorazioni occorrenti a dare l'opera completa con le modifiche introdotte dalle proposte aggiuntive e sostitutive migliorative.**

Per gli articoli di lavorazione (voci di prezzo) già previsti dal progetto base che non si intendono sostituire saranno utilizzate le voci di prezzo del progetto base. Per gli articoli di lavorazione (voci di prezzo) non previsti dal progetto base ma previsti dalla offerta tecnica saranno utilizzate voci del tariffario di riferimento, ovvero apposite voci elaborate dal concorrente ed in tal caso indicate con la sigla OTx con x crescente da 1 a n.

Il computo sarà attinente unicamente ai **lavori propriamente detti** e non alle voci relative agli **oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.**

OFFTEC.2.2) QUADRO DI RAFFRONTO TRA LE QUANTITA' DEL PROGETTO BASE E LE QUANTITA' DEL PROGETTO MODIFICATO DALL'OFFERTA TECNICA senza indicazione di prezzi unitari ed importi

Anche il quadro di raffronto sarà attinente unicamente ai lavori propriamente detti e non alle voci relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

OFFTEC.3) ELENCO DEI PREZZI senza indicazione dei prezzi unitari DI OFFERTA TECNICA

In esso saranno riportate tutte le voci utilizzate nel COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DI OFFERTA TECNICA e quindi sia le voci già previste dal progetto base sia le voci relative agli articoli di lavorazione previsti dalla offerta tecnica ma non dal progetto a base di gara, desunte da tariffario (in tal caso identificate con la relativa sigla di tariffario) ovvero appositamente formulate dal concorrente (in tal caso identificate con la sigla OTx, con x crescente da 1 a n)

OFFTEC.4) EVENTUALI GRAFICI

Ove ritenuto necessario o utile il concorrente potrà allegare grafici, nella scala più opportuna, illustranti le proposte tecniche sostitutive-migliorative e/o aggiuntive. Se possibile essi saranno contenuti in una unica tavola di formato massimo A0 o fascicolo di tavole di formato massimo A3, recante la intestazione **"OFFTEC.4 GRAFICI"**.

OFFTEC.5) EVENTUALI RELAZIONI SPECIALISTICHE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE

Ove ritenuto necessario o utile il concorrente potrà allegare **relazioni specialistiche**, contenenti **esclusivamente**:

- **relazioni di verifica o di calcolo** relative alle soluzioni alternative proposte
- **raffronti tecnici** tra le soluzioni che pongano in evidenza il miglioramento prestazionale introdotto dalla proposta
- **documentazioni tecniche**, rilasciate dai produttori dei materiali e delle apparecchiature previste dalla proposta stessa.

Esse saranno contenute in un unico fascicolo di formato massimo A3, recante la intestazione **"OFFTEC.5 RELAZIONI SPECIALISTICHE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE"**.

PROPOSTE RELATIVE AL CRITERIO A.10

Nel caso il concorrente intenda presentare proposta relativa al criterio **A.10. Validità delle proposte relative all'assunzione, a carico del concorrente, delle attività di manutenzione straordinaria delle opere realizzate, a partire dalla data di collaudo per mesi 18:**

- dovrà introdurre la proposta in un unico capitolo di offerta da valutarsi con il **criterio A.10:**
- nel relativo capitolo redatto secondo il modello **OFFTEC.1)** non dovrà indicare alcuna voce di elenco prezzi, trattandosi di prestazione da rendere successivamente al collaudo e quindi non oggetto di contabilità;
- il piano di manutenzione proposto dovrà essere introdotto nell'elaborato **OFFTEC.5);**

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA

- Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale, a pena di esclusione.
- L'offerta tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso o adeguamento di prezzo a carico della Stazione Appaltante e, pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato solo in base all'offerta economica e resta insensibile alla offerta tecnica.
- L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo o comunque proposte condizionate.
- Ciascuna parte della proposta dell'offerta tecnica deve essere formulata in maniera che la qualità e la quantità delle lavorazioni sostitutive/migliorative ovvero aggiuntive siano univocamente ed incondizionatamente determinate: in caso contrario, verificabile anche per la incoerenza nella documentazione costituente l'offerta tecnica, la parte della proposta sarà considerata nulla.
- Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà recare la firma del concorrente (nel caso di ATI non ancora costituite, da tutti i componenti) e di tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, per le rispettive competenze) alla

redazione della documentazione tecnica.

- Le proposte variative contenute nell'offerta tecnica dovranno essere conformi agli atti di assenso o pareri rilasciati da Autorità ed Enti esterni alla Stazione appaltante, riportate nella documentazione di gara unitamente al progetto. Nel caso le proposte variative, accettate in sede di valutazione dell'offerta, richiedano nuovi atti di assenso e/o pareri da Autorità esterni alla Stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà accollarsi gli oneri e le spese per il conseguimento dei nuovi atti di assenso e/o pareri.
- Ove le proposte variative siano relative a parti d'opera oggetto di autorizzazione sismica, l'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi progettuali occorrenti al conseguimento dell'autorizzazione e cede a carico dell'aggiudicatario l'onere della progettazione esecutiva per l'ottenimento dell'autorizzazione.

17. OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE

Mediante la Piattaforma telematica il concorrente, secondo le norme tecniche di utilizzo della stessa piattaforma, presenta l'OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE costituita dai seguenti documenti:

1) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Dichiarazione (redatta in conformità all'allegato al presente disciplinare titolato "Modello dell'offerta economica e temporale"), indicante:

- 1.1) **PREZZO NETTO OFFERTO**, in cifre e lettere, in ribasso rispetto al prezzo lordo indicato al **rigo 1** del quadro riportato al **punto II.2.1) del bando di gara**; detto importo dovrà coincidere con l'importo totale del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di cui al punto 3);
- 1.2) importo, in cifre e lettere, dei **COSTI DI SICUREZZA INTERNI O AZIENDALI**, contenuti nel prezzo netto offerto;
- 1.3) importo, in cifre e lettere, dei **COSTI DI MANODOPERA**, contenuti nel prezzo netto offerto;
- 1.4) il **RIBASSO PERCENTUALE**, in cifre e lettere, **sul tempo di esecuzione** posto a base di gara.

Nel caso di discordanza tra il valore in cifre ed il valore in lettere prevale il valore in lettere.

2) ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI

Elenco dei prezzi unitari perfettamente corrispondente (a pena di esclusione) all' "ELENCO DEI PREZZI senza indicazione dei prezzi unitari DI OFFERTA TECNICA" contenuto nella offerta tecnica, con l'aggiunta dei prezzi unitari netti offerti, in cifre ed in lettere.

In esso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, sia i prezzi unitari relativi alle voci già contenute nel progetto base sia i prezzi unitari relativi alle voci delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive derivanti dalle proposte della offerta tecnica.

I prezzi relativi alle voci per l'attuazione dei piani di sicurezza non dovranno esporre ribasso.

L'ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI così compilato costituirà l'elenco dei prezzi contrattuali.

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo perfettamente corrispondente (a pena di esclusione), nelle categorie e quantità, al "computo metrico non estimativo di offerta tecnica" con l'inserimento dei prezzi unitari netti offerti di cui al punto 2) e con i conseguenti importi parziali e totali. L'importo complessivo del computo metrico estimativo deve coincidere con l'importo indicato al **punto 1.1) della OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, sono impegnativi i valori esposti nell'offerta economica di cui al punto 1).

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione di tutti gli atti della offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario

L'offerta deve essere sottoscritta con firma elettronica.

L'offerta deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

AVVERTENZE

Prima di formulare la proposta di aggiudicazione, il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, verificherà, relativamente all'offerta del proposto aggiudicatario, la coerenza tra l'offerta tecnica e l'offerta economica e tra i diversi elaborati dell'offerta economica, ed in particolare:

- a) che vi sia corrispondenza tra le voci dell'**ELENCO DEI PREZZI senza indicazione dei prezzi unitari DI OFFERTA TECNICA** e le voci dell'**ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI** inserito nella offerta economica;
- b) che vi sia corrispondenza tra le voci e le quantità del **COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (senza indicazione di prezzi e importi) DI OFFERTA TECNICA** con le voci e le quantità del **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** inserito nella offerta economica;
- c) che i prezzi unitari riportati nel **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** corrispondano ai prezzi unitari nell' **ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI**;
- d) che l'importo complessivo del **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** coincida con l'importo indicato al **punto 1.1) della OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**.

Ove siano ravvisate incoerenze si procede a chiedere chiarimenti al proposto aggiudicatario ai sensi dell'art.101, comma 3, del Codice. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Nel caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non siano tali da permettere di individuare con certezza tutti gli elementi dell'offerta da indicare nel contratto, l'offerta sarà esclusa dalla graduatoria.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art.50, c.4, D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri, con relative ponderazioni, indicati al **punto IV.2.1) del bando di gara**. E' applicato il metodo aggregativo-compensatore.

Le verifiche di anomalia delle offerte saranno effettuate come precisato all'art.23 del presente disciplinare.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avviene con riferimento ai **criteri A**, ed eventuali relativi sub-criteri, con relativa ponderazione, elencati al **punto IV.2.1) del bando di gara**.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

- a) La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri **A** elencati al punto IV.2.1 del **bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica;
- b) per ciascun singolo criterio o sub-criterio è attribuita una valutazione, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>giudizio</i>	<i>valutazione</i>	<i>criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

- c) l'attribuzione delle valutazioni avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun criterio o sub-criterio sono effettuate le medie o somme delle valutazioni attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$K(a)_i = V(a)_i / V(max)_i$$

dove:

K(a)_i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

V(a)_i è la media (o la somma) delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

V(max)_i è la media (o la somma) di valore più elevato delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

AVVERTENZA: Le proposte che la Commissione riterrà peggiorative o riduttive rispetto al progetto a base di gara, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione e saranno segnalate a verbale come peggiorative o riduttive. Tali proposte non saranno oggetto di contratto nel caso il proponente dovesse risultare aggiudicatario. Fermo restante il ribasso percentuale derivante dalla offerta economica, la documentazione della offerta tecnica che farà parte del contratto sarà aggiornata d'ufficio, prima della stipula del contratto.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- e) all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio o sub-criterio dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- f) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, operando la sommatoria dei prodotti dei coefficienti ottenuti in ciascun criterio o sub-criterio per la ponderazione dello stesso criterio o sub-criterio, come segue:

$P_{A\text{-tecnica}}(a) = \sum_i K(a)_i \times W_i$	
dove:	
$P_{A\text{-tecnica}}(a)$	punteggio totale afferente all'offerta tecnica del concorrente (a)
$K(a)_i$	è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (a) nel sub-criterio (i)
W_i	ponderazione del sub-criterio (i) indicato nel bando di gara

Si precisa che:

- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrizzazione" nell'ambito del criterio che raggruppa più sub-criteri;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrizzazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica;

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

B.1) Il coefficiente relativo al criterio **B.1** del **prezzo offerto** è calcolato come segue:

$K(a)_{B.1\text{-prezzo}} = [(P_{base} - P(a)) / (P_{base} - P(min))]^\alpha$	
dove:	
$K(a)_{B.1\text{-prezzo}}$	è il coefficiente relativo al criterio del prezzo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P(a)$	è il prezzo netto della offerta (a);
$P(min)$	è il prezzo minimo di tutte le offerte;
P_{base}	è l'importo a base di gara (rigo 1 del quadro al punto II.2.1) del bando di gara)
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio **B.1** del **prezzo offerto** è:

$P_{B.1\text{-prezzo}}(a) = K(a)_{B.1\text{-prezzo}} \times W_{B.1\text{-prezzo}}$	
dove:	
$W_{B.1\text{-prezzo}}$	ponderazione del criterio del prezzo indicato nel bando di gara

B.2) Il coefficiente relativo al criterio **B.2** del **ribasso sul tempo di esecuzione** è calcolato come segue:

$K(a)_{B.2\text{-tempo}} = [R(a)_{tempo} / R(max)_{tempo}]^\alpha$	
dove:	
$K(a)_{tempo}$	è il coefficiente relativo al criterio del tempo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$R(a)_{tempo}$	è il ribasso sul tempo dell'offerta (a);
$R(max)_{tempo}$	è il massimo ribasso sul tempo esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

$P_{B.2\text{-tempo}}(a) = K(a)_{B.2\text{-tempo}} \times W_{B.2\text{-tempo}}$	
dove:	
$W_{B.2\text{-tempo}}$	ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando di gara

Nel caso il concorrente esponga un ribasso sul tempo di esecuzione maggiore di quello ammissibile sarà attribuito punteggio nullo e, ai fini dell'eventuale contratto sarà considerato il ribasso massimo ammissibile.

Il **prezzo complessivo offerto** è calcolato come **somma dell'importo netto** indicato in lettere nella offerta economica del concorrente e dell'**importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza** predeterminato dall'Amministrazione.

AVVERTENZE: Nel caso l'offerta economica esponga ribassi sugli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza il concorrente sarà escluso.

18.4. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, con il metodo aggregativo-compensatore, come segue:

$$P_{\text{totale}}(a) = P_{A\text{-tecnica}}(a) + P_{B.1\text{-prezzo}}(a) + P_{B.2\text{-tempo}}(a)$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima dell'accettazione dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno attraverso la Piattaforma che garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Lo svolgimento della gara si articolerà nelle seguenti fasi, ciascuna svolta in una o più sedute:

- fase di ammissione, eseguita dal Seggio di gara costituito dal RUP della fase di gara, nella quale si procede all'apertura della documentazione amministrativa presentata per l'ammissione, alla sua valutazione ed alla ammissione o esclusione dei concorrenti, anche a seguito di soccorso istruttorio; le sedute relative a tale fase sono definite "pubbliche";
- fase di apertura delle offerte tecniche, eseguita dalla Commissione giudicatrice, nella quale si procede all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della loro completezza e leggibilità; le sedute relative a tale fase sono definite "pubbliche";
- fase di esame e valutazione delle offerte tecniche, eseguite dalla Commissione giudicatrice, nella quale si procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche; le sedute relative a tale fase sono definite "riservate";
- fase di comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecniche, di apertura e valutazione delle offerte economiche, di valutazione complessiva, di proposta di aggiudicazione, eseguite dalla Commissione giudicatrice; le sedute relative a tale fase sono definite "pubbliche".

Ciascuna delle fasi si articolerà in una o più sedute, nelle quali il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice potranno operare attraverso la piattaforma telematica anche in modalità "da remoto".

Per le sedute definite "pubbliche" sarà data notizia dell'ora e giorno di svolgimento attraverso la piattaforma telematica con almeno 1 giorno di anticipo. Alla conclusione di esse sarà tempestivamente data notizia degli esiti della seduta stessa (ammissioni, esclusioni, valutazioni, graduatorie, proposta di aggiudicazione) attraverso la piattaforma telematica.

Le operazioni svolte in ciascuna seduta sono verbalizzate ed all'uopo può essere nominato un segretario verbalizzante. Quando le sedute si svolgono "da remoto" è ammesso che la sottoscrizione dei verbali, con apposizione di firma digitale, avvenga immediatamente dopo l'ultima seduta.

La prima seduta ha luogo nel giorno e nell'ora indicati al **punto IV.3.8) del bando di gara**.

21. FASE DI AMMISSIONE

Il Seggio di gara, costituito dal RUP della fase di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Completata la fase di ammissione, e pubblicati in piattaforma i relativi esiti, si procede alle fasi di apertura e valutazione delle offerte tecniche.

In seduta "pubblica" la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate ed alla verifica della loro completezza e leggibilità. Successivamente, in seduta "riservata", la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel **bando di gara** e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono pubblicati in Piattaforma prima dell'inizio delle operazioni, in seduta "pubblica", di apertura delle offerte economiche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In seduta "pubblica" la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico punteggio numerico finale per la formulazione della graduatoria. Compiute dette operazioni la Commissione giudicatrice tempestivamente pubblica in piattaforma:

- la valutazione dell'offerta economica;
- la valutazione complessiva e la conseguente graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3. All'esito di tali operazioni, in seduta "pubblica", la commissione giudicatrice, redige la graduatoria conseguentemente modificata.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante, nel caso il numero dei concorrenti non esclusi sia superiore a tre, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della offerta risultante prima in graduatoria, che abbia conseguito un punteggio pari o superiore al 90% del massimo nel criterio del prezzo e un punteggio pari o superiore al 90% del massimo per tutti gli altri criteri.

La valutazione è compiuta, altresì, qualunque sia il numero dei concorrenti non esclusi, ove l'offerta risultante prima in graduatoria esponga i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in significativo ribasso rispetto ai valori stimati dalla Stazione appaltante e riportati nel **bando di gara**, ovvero che detti costi appaiano non congrui rispetto al contenuto dell'offerta tecnica.

La valutazione è compiuta, altresì, qualunque sia il numero dei concorrenti non esclusi, ove l'offerta risultante prima in graduatoria esponga un prezzo che appaia non congruo rispetto al contenuto dell'offerta tecnica.

Ove non sia possibile escludere l'anomalia dell'offerta attraverso la valutazione degli elementi introdotti nell'offerta stessa, la Stazione Appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni che giustifichino il prezzo e la complessiva offerta, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni devono essere riferite a tutti gli oneri che l'offerente si obbliga a sostenere per la realizzazione dell'opera secondo il progetto modificato dall'offerta tecnica.

Le spiegazioni fornite dall'operatore economico possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia dei metodi per l'esecuzione dei lavori;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
- d) le economie che l'offerente consegue nell'acquisizione dei materiali e semilavorati occorrenti;
- e) le economie che l'offerente consegue per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dell'opera.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La Stazione Appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il prezzo e la complessiva offerta oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice 36/2023;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice 36/2023 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice 36/2023.

Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Nel caso l'operatore economico risultante primo nella graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice sia escluso a seguito della verifica di anomalia, la Stazione appaltante riformula la graduatoria tenendo conto di tale esclusione e procede alle verifiche di cui al comma 1 a carico del primo graduato nella graduatoria riformulata. Il procedimento è reiterato fino alla individuazione della migliore offerta non anomala.

Le verifiche di anomalia di cui al presente articolo sono compiute dal Responsabile della fase di affidamento, d'intesa con il RUP e con il supporto, ove richiesto, della Commissione giudicatrice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta che abbia superato la verifica indicata nelle AVVERTENZE di cui all'art.17 del presente Disciplinare e non risultante anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta, dal competente organo della Stazione Appaltante, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se richiesta)

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro **trenta** giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non sono applicati (art. 56, comma 2, del Codice).

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria (se richiesta) dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria (se richiesta) degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in **forma pubblica amministrativa**.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicità legale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario l'ammontare di tali spese e le modalità di versamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Si applicano gli artt. 35. (**Accesso agli atti e riservatezza**) e 36. (**Norme procedurali e processuali in tema di accesso**) del Codice 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo in dicato al **punto VI.4.1) del bando di gara**.

Trova applicazione l'**art. 220 D.Lgs. 36/2023 (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC)**.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 212 del Codice, sono deferite all'**autorità giudiziaria ordinaria** competente per territorio. La disposizione del presente comma prevale su eventuali diverse previsioni contenute nel capitolato speciale di appalto e/o nello schema di contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Casalbore, data di pubblicazione sulla piattaforma telematica

**il Responsabile Unico del Progetto
geom. Maria Lucia RANALDO**

**L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è conservato presso la Stazione
Appaltante**